



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

*RESPONSABILITA'
CIVILE -
art. 2051
c.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente - R.G.N. 26110/2012
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Cron. 26096
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - Rep. /
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere - Ud. 10/10/2013
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26110-2012 proposto da:

S. C. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO FRANCESCO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2013 E. S. SRL, E. D. SPA -
8025 COMUNE DI NISCEMI, R.

- intimati -

avverso la sentenza n. 319/2011 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE DEL 6/08/2011, depositata il 29/08/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di

*Delibera 493 del 30/10/12
Ordine Avvocati di Caltagirone
di ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.*

consiglio del 10/10/2013 dal Consigliere Relatore

Dott. GIOVANNI GIACALONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

CASSAZIONE.NET





48) R. G. n. 26110 /2012

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:

“1. - La sentenza impugnata (**Tribunale di Caltagirone 29/08/2011**, non notificata), rigettava l’appello proposto dall’odierno ricorrente e, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune odierno intimato, respingeva la domanda risarcitoria proposta dallo C. S. . Le condizioni della strada, unitamente all’ubicazione e alla dimensione del palo in questione, depongono per la perfetta visibilità dello stesso e, di conseguenza, impedivano di ritenere accertato il nesso di causalità, ex art. 2051 c.c., tra la cosa in custodia e l’evento occorso allo C. S.

2. – Ricorre per cassazione C. S. con un solo motivo di ricorso; nessun intimato ha svolto attività difensiva in questa sede.

3. – Con il motivo di ricorso lo C. S. lamenta: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e 5”. Secondo il ricorrente, il Tribunale, con motivazione contraddittoria, non avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2051 c.c., per mancanza del nesso causale. Di conseguenza non avrebbe tenuto conto che nessuna prova aveva fornito il Comune per dimostrare la sussistenza del caso fortuito, unica esimente da responsabilità prevista dalla norma.

4. – Il ricorso è in primo luogo inammissibile, non essendo soddisfatto il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c. 1 n. 3 c.p.c.. La mancanza di tale esposizione non consente alla Corte di avere una cognizione chiara e precisa della controversia, a maggior ragione considerato che la stessa sentenza impugnata è priva, in ottemperanza al disposto del nuovo testo dell’art. 132 c. 2 n. 4) c.p.c., così come modificato dalla L. 69/2009, della esposizione dello svolgimento del processo.

5. – A parte tale profilo di inammissibilità, il ricorso non coglie nel segno anche nel merito della censura. Il Giudice d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi più volte ribaditi da questa S. C., secondo cui la norma dell’art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è

prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n. 5910/2011). È, pertanto, priva di pregio la censura formulata dall'odierno ricorrente, avendo il Tribunale correttamente applicato al caso di specie l'art. 2051, diversamente da quanto sostenuto dal primo.

5. - Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.”

La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte;

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi.

20 NOV. 2013



IL CANCELLIERE
Laura Mauriello

CANCELLIERE
Laura Mauriello